

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DI PERSONALE  
EDUCATIVO NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DI CORREGGIO**  
(Approvato con deliberazione di CdA n° 11 del 04/03/2004)

**ART. 1 - SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE**

La selezione del personale docente non di ruolo nelle scuole dell'Infanzia e nei Nidi comunali sono effettuate attraverso l'esame di titoli ed esami, e le nomine sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel presente atto, fatte salve future eventuali modificazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di innovazioni normative in materia.

Ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti a supplenza, sarà emanato apposito bando.

La graduatoria avrà validità di norma triennale, con decorrenza 2004/2005.

**ART. 2 – TIPOLOGIA DI SUPPLENZE**

Gli “Educatori” non di ruolo sono nominati dal Dirigente dell'ISECS mediante il conferimento di supplenze annuali e temporanee sulla base della graduatoria del Comune di Correggio

Le SUPPLENZE ANNUALI sono quelle inerenti la copertura di posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili per l'intera durata dell'anno scolastico, indicativamente entro il 10 settembre

Tutte le altre supplenze su posti disponibili al 10 settembre e quelle su posti che si rendano vacanti e disponibili dopo il 10 settembre e fino al 30 giugno dell'anno successivo, sono da considerarsi SUPPLENZE TEMPORANEE.

Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale che risulti in disponibilità.

**ART. 3 - REQUISITI**

Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45;
- essere immuni da condanne o da procedimenti penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti dall'impiego presso P. A. e non essere esclusi dall'elettorato attivo;
- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
- idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i nominandi a visita di

idoneità effettuata dalla Commissioni Medica prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

#### **PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA**

- Diploma di maturità rilasciato da Istituti Magistrali;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio rilasciato da Scuole Magistrali;
- Laurea in scienza della formazione primaria – indirizzo scuola dell'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);

Operando il Comune di Correggio in regime di parità scolastica il possesso dell'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo preferenziale, che deve essere dichiarato per come conseguito:

- Abilitazione conseguita in concorsi pubblici statali per insegnanti di scuola d'infanzia o in corsi – concorsi indetti espressamente per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento alla scuola dell'infanzia;
- Abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS);
- Abilitazione conseguita automaticamente con la Laurea in scienza della formazione primaria – indirizzo scuola dell'infanzia;

#### **PER IL NIDO**

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali;
- Diploma di operatore dei servizi sociali;
- Laurea in pedagogia o in scienza dell'educazione od in scienza della formazione;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal bando di concorso (ultimo giorno possibile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione).

Ai sensi dell'art.1 della legge 28/3/1991 n° 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle funzioni e mansioni proprie della qualifica e profilo del posto per il quale è bandita la selezione, in quanto non compatibile con tali mansioni.

Non possono presentare domanda di supplenza gli impiegati dello Stato e degli Enti Pubblici collocati a riposo.

#### **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il bando, pubblicato in tutti i luoghi previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sulle modalità di assunzione impieghi, stabilirà sia la durata di affissione all'Albo Pretorio Comunale, che non potrà comunque essere inferiore ai 20 giorni, sia il termine di presentazione della domanda.

Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita;

- eventuale titolo che comporti un eventuale diritto di preferenza e/o precedenza, così come previsto nel comma 4 dell'art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni;

- il domicilio o recapito e numero telefonico al quale l'ISECS dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione; in caso di variazioni di recapito il concorrente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ISECS a mezzo lettera raccomandata A/R, e sarà comunque sempre sotto la propria responsabilità.

- cittadinanza italiana o status di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

- possesso dei diritti civili e politici;

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;

- il possesso del titolo di studio necessario per partecipare alla selezione, con indicato l'anno di conseguimento, l'istituto che lo ha rilasciato e il punteggio riportato; l'eventuale equipollenza del titolo di studio posseduto, rispetto a quello prescritto, deve essere espressamente fatta valere e dichiarata dal concorrente;

- eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; la dichiarazione va resa dal candidato, anche nell'assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali in corso;

- la posizione nei riguardi degli obblighi, militari (solo per i candidati di sesso maschile);

- idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;

i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazione, con relative cause nel caso di risoluzione di rapporti di impiego instaurati con le stesse;

- eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, Scuole Private o Cooperative di Servizi esclusivamente come "Educatore d'infanzia" o profilo similare presso Nidi o Scuole dell'infanzia, con indicato chiaramente il periodo di lavoro, l'Ente datore di lavoro e la tipologia di assunzione (tempo pieno o part time e se part time quante ore settimanali);

- adeguata conoscenza della lingua italiana, per candidati cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena esclusione. Ai sensi del comma 5 art. 3 della L. 127/97 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

#### ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande redatte in carta semplice, intestata al Direttore dell'Istituzione Servizi Educativi Culturali e Sportivi (ISECS), a mezzo raccomandata A/R, direttamente all'ufficio U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico) del Comune di Correggio, Corso Mazzini 33/a, 42015 Correggio, oppure attraverso fax, entro il termine perentorio stabilito dal bando. L'ufficio URP è incaricato della raccolta diretta delle domande dei candidati.



requisito dell'età, difetto di requisiti di accesso al pubblico impiego, dichiarazioni false nella domanda, alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia;

- mancata sottoscrizione della domanda,

L'ISECS qualora rilevi, direttamente o su segnalazione di altri Enti, dichiarazioni false sulla domanda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia, dopo avere accertato la responsabilità del candidato, dispone l'esclusione dalla selezione. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti di legge.

#### ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME

La prova d'esame consisterà in una prova scritta con domande specifiche inerenti conoscenze teoriche e pratiche del ruolo dell'educatore del nido, preparato dalla Commissione.

Per i candidati richiedenti, in possesso dei titoli di studio necessari, a seguire dopo la prova per le educatrici del nido, se ne effettuerà una ulteriore con le stesse modalità ma inerente il ruolo dell'educatore nella scuola dell'infanzia.

#### ART. 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

Al fine della valutazione del servizio, si considererà quello prestato negli ultimi 5 anni scolastici, compreso quello in cui si sta effettuando la selezione, e si procederà secondo i seguenti criteri :

- si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico in giorni e si divide per 30 il totale;
- le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per un mese;
- le frazioni residue pari o inferiori a 15 giorni NON vengono valutate.

Saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, di Scuole Autonome o di Cooperative di Servizi come "Educatore d'infanzia" o profilo simile svolto sia presso Nidi che Scuole dell'infanzia, con indicato chiaramente il periodo di lavoro, l'Ente/Datore di Lavoro e la tipologia di assunzione (Tempo pieno o Part time con numero di ore settimanali).

#### ART. 11 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria, in trentesimi, avviene sommando il punteggio ottenuto nell'esame con i titoli di servizio maturati negli ultimi 5 anni scolastici, purché si sia ottenuto nella prova d'esame il punteggio minimo richiesto (sia per i nidi che per la scuola dell'infanzia).

L'ISECS, avvalendosi di apposita Commissione, esamina preliminarmente le domande valide presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata; ammette alle prove; corregge le prove d'esame; attribuisce i punteggi relativi allo stato di servizio secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella allegata alla presente normativa e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione della graduatoria.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine indicato nel successivo art. 12.

#### ART. 12 - PREFERENZE E PRECEDENZE

Si rinvia al comma 4 dell'art.5 del "Testo aggiornato del regolamento approvato con D.P.R. 9/5/1994, n° 487, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

In caso di parità, dopo aver valutato tutti i titoli di precedenza e preferenza dichiarati, prevarrà il candidato più giovane d'età (ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 127/97), successivamente chi ha ottenuto il miglior punteggio all'esame scritto, poi colui che ha ottenuto il miglior punteggio all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio necessario per partecipare al bando, infine il sorteggio.

#### ART. 13 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sarà inviata via telefax ai Comuni Convenzionati contemporaneamente.

E' consentita, come autotutela per l'Ente, la correzione di errori materiali (commessi da parte dell'ISECS) riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva; qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, la graduatoria così rettificata, deve essere nuovamente pubblicata.

La correzione di errori materiali effettuata dopo il conferimento delle nomine non può comportare modifica delle sedi assegnate.

#### ART. 14 – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

L'ISECS qualora rilevi, direttamente o su segnalazione di altri Enti, dichiarazioni false sulla domanda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia, dopo avere accertato la responsabilità del candidato, dispone l'esclusione dalla graduatoria e la successiva decadenza da eventuale nomina già conferita, per tutto il periodo di validità della graduatoria, con pagamento delle competenze già maturate. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti di legge.

L'esclusione dalla graduatoria, disposta dopo la pubblicazione della graduatoria stessa, è pronunciata dal Dirigente competente con atto motivato da comunicare, con lettera raccomandata, all'interessato ed ha effetto per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa.

Sono inoltre esclusi automaticamente dalla graduatoria per tutta la durata della stessa coloro i quali dopo aver accettato l'incarico lo abbandonino e coloro che ricevano una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto.

## ART. 15 - GRADUATORIA ESAURITA

Nel caso in cui la graduatoria si esaurisse entro il triennio di validità l'ISECS potrà indire immediatamente un nuovo bando, contemporaneamente, per garantire la continuità dei servizi, può avvalersi discrezionalmente di :

- graduatorie di concorso pubblico, ancora vigenti, per la copertura di posti di pari qualifica e profilo (educatore);
- personale educativo in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda di supplenza oltre i termini del bando.

## ART.16 - SUPPLENZE ANNUALI: ASSEGNAZIONE SEDE

Dopo aver raccolto dai comuni convenzionati le necessità di personale per l'anno scolastico successivo il Dirigente competente o suo delegato provvede alla convocazione degli aspiranti per le nomine mediante comunicazione scritta ad un numero ritenuto congruo di candidati (indicativamente in numero non inferiore al doppio dei posti disponibili), da inviarsi mediante raccomandata A/R o telegramma, con indicazione della disponibilità dei posti.

Contestualmente alla convocazione deve essere data comunicazione anche ai comuni convenzionati della disponibilità dei posti e delle relative sedi di assegnazione.

I convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia, ai fini dell'accettazione della nomina.

La delega, da compilare in carta semplice, deve pervenire all'ISECS entro la data di convocazione (può essere presentata lo stesso giorno della convocazione).

I convocati che non si presentino di persona o che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari e conseguentemente collocati in coda alla graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa graduatoria, a meno di gravi e comprovate motivazioni quali:

- impedimento fisico debitamente certificato;
  - essere già in servizio presso datori di lavoro pubblici o privati;
  - necessità di assicurare assistenza a malati debitamente certificati, parenti di 1° grado.
- Tale certificazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla data della convocazione

I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona delegata, accettare la nomina conferita senza condizioni o riserve.

I docenti che abbiano accettato la nomina devono prendere servizio, salvo i gravi e comprovati motivi sopracitati, alla data stabilita; la mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla nomina e conseguentemente la collocazione in coda alla graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa graduatoria.

La nomina ha in ogni caso, salvo eccezioni di legge, decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Dopo l'assunzione in servizio non è consentito abbandonarlo pena esclusione dalla graduatoria per tutto il periodo di validità

L'elenco degli incarichi conferiti deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; qualora con i presenti alla data della convocazione non si ricoprano tutti i posti disponibili si procederà con le modalità previste al successivo art. 17 "Supplenze temporanee".

#### ART.17 - SUPPLENZE TEMPORANEE: CONFERIMENTO

Le supplenze temporanee avvengono previa chiamata telefonica indicativamente entro le ore 10.00 della mattinata. In caso di irreperibilità o non disponibilità per i gravi e comprovati motivi di cui all'art. 16 si scorre la graduatoria sino all'individuazione del nominativo.

I docenti che accettino il conferimento di supplenze temporanee sono sottoposti alle stesse regole dei docenti cui vengono conferite supplenze annue.

Nel caso in cui il titolare per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza temporanea si assenti dal servizio, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare; qualora il prolungamento coincida con periodi di chiusura dei servizi il diritto opera in termini di riconferma al momento della riapertura.

Anche alla proroga ed alla riconferma viene applicato quanto sopra previsto in materia di accettazione conferimento della nomina.

La rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo comporta lo slittamento in coda alla graduatoria per tutta la durata della stessa.

#### ART. 18 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ

Si fa esplicito riferimento alle normativa vigente in materia al momento del conferimento della eventuale nomina.

#### ART. 19 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

All'atto del conferimento della nomina, e comunque non oltre 10 giorni dalla effettiva assunzione in servizio, il docente deve presentare al Comune presso il quale ha assunto l'incarico e che stipulerà il contratto di lavoro, a pena di decadenza dalla nomina:

- Libretto Sanitario (o quanto previsto in merito al momento del conferimento)
- Titolo di Studio in originale o copia autenticata del titolo di studio auto dichiarato;
- Certificazione dei titoli di servizio auto dichiarati
- Eventuali altri dati richiesti

#### ART. 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni / Autonomie Locali ed alle

norme, leggi e regolamenti in vigore.

L'ISECS si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare la procedura selettiva già avviata, per motivate ragioni di pubblico interesse; il provvedimento di revoca, che ne contiene le motivazioni, va comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

La partecipazione alla selezione equivale all'accettazione, da parte del candidato, di tutte le norme e condizioni previste nel presente bando e dal vigente Regolamento per il conferimento di supplenze scolastiche, oltre che agli effetti della legge 675/96 sulla privacy per l'utilizzo da parte dell'Ente dei dati personali per fini istituzionali.